

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

letti il ricorso della [REDACTED] e la memoria difensiva della [REDACTED]

esaminati i documenti prodotti dall'una e dall'altra parte;

OSSERVA:

Il ricorso richiama espressamente l'articolo 696 bis C.P.C.; e afferma che l'accertamento tecnico preventivo viene richiesto principalmente al fine di tentare la conciliazione tra le parti e di prevenire una causa ordinaria la quale, come è stato meglio spiegato all'ultima udienza, ma come era comunque sufficientemente chiaro già nell'esposizione del ricorso, dovrebbe avere come oggetto una domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della [REDACTED] per aver venduto una autovettura affetta da vizi.

Qualora siffatto ricorso fosse stato proposto prima che il legislatore introducesse nel codice di procedura civile l'articolo 696 bis, esso sarebbe stato sicuramente respinto, poiché non viene allegato alcun motivo di urgenza (non viene detto perché non si possa attendere che, in un ordinario giudizio, il giudice istruttore nomini un consulente tecnico d'ufficio).

Ma l'articolo 696 bis prescinde totalmente dal requisito dell'urgenza.

Ciò, peraltro, non significa che tale ricorso possa essere proposto ad libitum e che esso sia svincolato da qualsiasi precedente condizione o requisito, così da obbligare il presidente del tribunale a nominare un consulente tecnico d'ufficio sol perché il ricorrente lo ha chiesto.

La norma menziona in modo espresso le obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, con ciò escludendo diritti fondati su titoli diversi (con riferimento ai quali mai potrebbe proporsi il ricorso in esame, pur potendosi proporre, ove vi fosse l'urgenza, un ricorso ex art.696 C.P.C.).

Ma la norma (nuova, introdotta dal legislatore in modo frettoloso e approssimativo senza accompagnarla da altre, pur necessarie, che meglio la specificassero) deve essere interpretata in maniera non dissonante con i principi generali del procedimento civile.



Non può quindi nominarsi un consulente tecnico d'ufficio ex. art. 696 bis C.P.C., quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse oppure l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica. Nè sembra possibile, ~~trasferire~~, in mancanza di un accordo delle parti in tal senso e in mancanza altresì di una inequivoca volontà del legislatore di disporre nello stesso senso anche contro la volontà di una delle parti, trasferire e comprimere nell'ambito di una summaria cognitio tutte le complesse attività di istruzione probatoria (e altre comunque processuali) le quali trovano la loro disciplina nel giudizio civile ordinario e nel più ampio rispetto del diritto di difesa del convenuto (in un contraddittorio pieno).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, pur concorrendo giusti motivi, attesa la novità e difficoltà delle questioni giuridiche trattate, per compensare interamente le spese.

IL CASO.it

E PERTANTO, PER I SUESPOSTI MOTIVI,

IL PRESIDENTE

dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese della presente procedura.

Pavia li 14 luglio 2008


IL CANCELLIERE

Giovanna Albini



IL PRESIDENTE

Dott. Piergiorgio Palmirota



DEPOSITATO IN

CANCELLERIA

14 LUG 2008

IL CANCELLIERE

Giovanna Albini

